

COMITATO PER L'INTERVENTO

NELLA SIR E IN SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA

Legge 28 novembre 1980, n. 784 - Legge 5 febbraio 1982, n. 25

Legge 22 maggio 1993, n. 157

RACCOMANDATA

Roma, 31 maggio 1999

Prot.n.146

A MANO

IL PRESIDENTE

Al

MINISTERO DELLE FINANZE

- GABINETTO -

Viale Europa n.242

R O M A

Com'è noto l'art.33 comma 6 della L. 17 maggio 1999, n.144 (all.1) autorizza il Ministro delle Finanze e lo scrivente Comitato a definire globalmente l'ammontare delle tasse e delle imposte dovute dalle società del gruppo SIR, che, avendo a suo tempo alienato i relativi impianti, sono oggi, in numero di 8, in liquidazione.

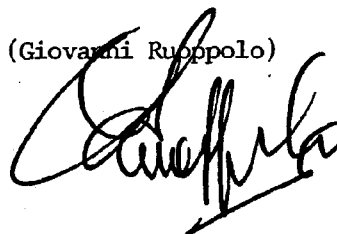
Alla chiusura di questa, attribuita allo scrivente Comitato, osta quasi soltanto un imponente contenzioso fiscale che, avviato in epoca remota, spesso soltanto per motivi formali, stenta a concludersi innanzi alle competenti Commissioni tributarie.

Il Comitato ritiene che la norma citata, ispirata anche dalla considerazione che gli utili della liquidazione del Comitato saranno versati al Tesoro, e, perciò, pur sempre allo Stato, possa essere utilmente e rapidamente applicata e chiede, perciò, che codesto Ministero voglia cortesemente comunicare l'Ufficio investito dall'istruttoria della questione.

Il Comitato è, ovviamente, disponibile a fornire la sua migliore collaborazione.

In attesa di cortese riscontro si porgono i saluti migliori.

(Giovanni Ruoppolo)



COMITATO PER L'INTERVENTO

NELLA SIR E IN SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA

Legge 28 novembre 1980, n. 784 - Legge 5 febbraio 1982, n. 25

Legge 22 maggio 1993, n. 157

RACCOMANDATA A MANO

Roma, 20 luglio 1999

Prot. n. 160

**AI MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

⇒ Gabinetto

⇒ Dipartimento del Tesoro

⇒ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

e p.c.

AI MINISTERO DELL'INDUSTRIA

⇒ Gabinetto

LORO SEDI

Si trasmette in allegato, anche in attuazione dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel termine da questo previsto:

- la relazione sull'attività al maggio 1999 e linee programmatiche ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 33;
- la bozza di convenzione tra il Comitato e la ISAI.

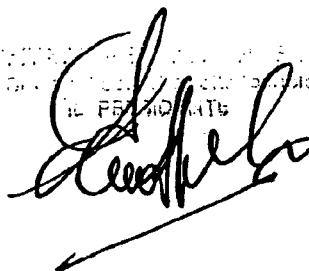
Entrambi i documenti, adottati dal Comitato nella seduta del 13 luglio 1999, sono sottoposti, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo, all'approvazione ministeriale.

In attesa di questa si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, modifica o integrazione si ritenesse di chiedere.

Nelle more dell'approvazione ci si atterrà, specie per quanto riguarda i rapporti Comitato-ISAI, alle determinazioni ministeriali in vigore.

Si porgono, con l'occasione, i saluti migliori.

COMITATO PER L'INTERVENTO
NELLA SIR E IN SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA
IL PRESIDENTE



CONVENZIONE

La Società ISAI S.p.A. in liquidazione, con sede in Roma, Via Boncompagni n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 3833/1969, codice fiscale 00484490586, rappresentata nel presente atto dal co-liquidatore dr. Arnaldo Giannini come da mandato a lui conferito dal Collegio dei liquidatori in data 12 luglio 1999

e

il Comitato per l'Intervento nella SIR e in settori ad alta tecnologia, di cui alle leggi 28 novembre 1980, n. 784, 5 febbraio 1982, n. 25, 22 maggio 1993, n. 157, e 17 maggio 1999, n. 144, codice fiscale 03875820585, rappresentato nel presente atto dal membro del Comitato prof. ing. Riccardo Gallo come da mandato a lui conferito dal Comitato stesso in data 17 maggio 1999 e 13 luglio 1999;

- ◆ considerato che la ISAI è una società residua della liquidazione EGAM, dotata di mezzi da quest'ultima provenienti e incaricata di definire i rapporti giuridici ancora in capo ad essa;
- ◆ considerato che alla ISAI fu anche commesso (v. Legge 28 novembre 1980, n. 784, e D.M. 28 aprile 1983), per ragioni di economicità, di prestare assistenza con personale e strutture tecniche al Comitato, privo di personale e strutture propri, ai fini della realizzazione dei compiti ad esso attribuiti e verso rimborsi dei costi secondo i criteri di cui alle disposizioni ministeriali in data 17 e 31 marzo 1981;

- ♦ considerato che l'art. 33, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, mentre conferma l'impegno della ISAI, rinvia ad una convenzione tra Comitato ed ISAI di determinare il corrispettivo a quest'ultima spettante;
- ♦ ritenuto quanto sopra e tenuto conto della consistenza e dei costi complessivi delle attività svolte dalla ISAI e delle quantità delle attività stesse riferibili ad operazioni di interesse del Comitato, che tuttora sovrintende, con personale via via decrescente, alle liquidazioni del Consorzio Bancario SIR spa, del gruppo SIR Finanziaria spa e della REL spa, anch'esse curate da personale in progressiva diminuzione;
- ♦ tenuto conto che, per spese generali e per l'assistenza contabile fornita al Consorzio Bancario SIR, l'ISAI già riceve un corrispettivo annuo;
- ♦ visti la consistenza delle strutture e l'elenco del personale posti a disposizione e visti, inoltre, i costi sostenuti e la quota parte riaddebitata nell'ultimo biennio;

le parti, d'accordo tra loro e salva l'approvazione ministeriale di cui al citato art. 33, comma 5, nonché l'approvazione dei soci ISAI sui contenuti del presente atto, così convengono.

1. Quanto sopra premesso forma parte integrante della presente convenzione.
2. La società ISAI si impegna a prestare al Comitato l'assistenza, amministrativa, tecnica e contabile di cui all'art. 33, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo

le modalità in essere, per il tempo necessario e nella misura indispensabile al Comitato per concludere le operazioni liquidatorie di sua competenza rese più intense dalle opportunità di accelerazione introdotte dal richiamato art. 33.

3. Il Comitato, nell'accettare il servizio di cui al precedente articolo, rilevato che il costo totale di tale servizio è stato riaddebitato, a consuntivo 1998, nella misura globale del 75%, riconosce all'ISAI il corrispettivo annuo determinato alla stregua dei seguenti criteri:

a) costo dei servizi generali: sarà rimborsato all'ISAI, a consuntivo, il 75% del costo di tali servizi che comprendono tutti i costi generali e, esemplificando, canoni di locazione, spese condominiali, utenze, cancelleria, assicurazioni, rinnovo e manutenzione delle attrezzature tecniche, spese postali, di pulizia e diverse;

b) costo del personale: sarà rimborsato all'ISAI, a consuntivo, il 75% del costo globalmente sostenuto dall'ISAI per retribuzioni e costi accessori, rimborsi spese, contributi e trattamento di fine rapporto.

4. L'ISAI, nell'accettare il corrispettivo come sopra determinato, dichiara che esso è congruo in relazione al servizio reso e di non avere ulteriori e diverse pretese.

5. Il corrispettivo di cui sopra sarà pagato con le seguenti modalità:

♦ una anticipazione pari al 30% del costo consuntivato per l'anno precedente sarà versata, su presentazione

di fattura emessa almeno 7 giorni prima, entro il 31 gennaio;

- ♦ il residuo del corrispettivo al 31 dicembre dell'anno sarà versato, su presentazione di fattura emessa almeno 7 giorni prima, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Su domanda dell'ISAI il Comitato potrà provvedere, se lo richiedano le esigenze finanziarie della stessa ISAI, ad una ulteriore anticipazione, entro il 31 luglio, del 30% del costo consuntivato per l'anno precedente.

6. La presente convenzione ha effetto dalla data del decreto di approvazione del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Alla determinazione ed al versamento di quanto precedentemente maturato si provvederà, in proporzione, secondo i criteri e nella scadenza in essere.

7. Trascorso il primo biennio di vigenza della presente convenzione, il Comitato potrà richiedere alla ISAI, alla luce dei compiti residui inerenti le attività di liquidazione a quel momento in essere, una revisione del corrispettivo annuo, ferme le procedure autorizzative previste nel presente atto.

Roma, 14 luglio 1999



INIZIATIVE E SVILUPPO DI
ATTIVITÀ INDUSTRIALI S.p.A. (in liquidazione)

(dr. Arnaldo Giannini)

Arnaldo Giannini

COMITATO PER L'INTERVENTO
nella SIR e nei settori ad alta tecnologia

(prof. Riccardo Gallo)

Riccardo Gallo

ATTESO che l'assemblea dei soci della MEI s.r.l. in data 23 giugno 1999 ha deliberato la distribuzione del dividendo relativo all'esercizio finanziario 1998, il quale, sulla base dell'assetto proprietario esistente alla stessa data, è stato introitato al bilancio dello Stato per la quota relativa alla partecipazione azionaria spettante al Ministero del Tesoro;

TENUTO CONTO, pertanto che non possono essere riconosciuti i crediti richiesti dal Comitato per l'intervento nella SIR con nota n. 142 del 26 maggio 1999;

CONSIDERATO, quindi, che si può provvedere all'approvazione delle linee programmatiche proposte dal Comitato per l'intervento nella SIR nella relazione sopra indicata ed in particolare di quelle concernenti le variazioni di bilancio conseguenti al trasferimento gratuito di cui al citato art. 33, comma 1, della legge n. 144 del 1999, nel presupposto che le stesse non prevedano i suindicati crediti nei confronti del Ministero del Tesoro;

VISTA la convenzione sottoscritta dal Comitato per l'intervento nella SIR e dalla Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI s.p.a.) in liquidazione, ai sensi del citato art. 33, comma 5, della legge n. 144 del 1999;

CONSIDERATO che si può provvedere all'approvazione, ai sensi del citato art. 33, comma 5, della legge n. 144 del 1999, della convenzione suindicata;

DECRETA

ART. 1

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso, proposto dal Comitato per l'intervento nella SIR nella "relazione sull'attività al maggio 1999 e linee programmatiche ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 33", secondo i presupposti indicati nel preambolo.

ART. 2

E' approvata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la convenzione sottoscritta in data 14 luglio 1999 tra il Comitato per l'intervento nella SIR e la Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI s.p.a.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto e la registrazione.

Roma, MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E P.E.

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

PRESA D'ATTO N°

ROMA, LI

26/4/2000

IL MINISTRO

IL DIRETTORE

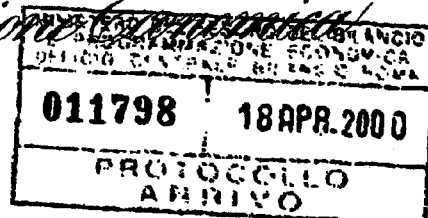
12 APR. 2000





*Il Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

703488



VISTA la legge 28 novembre 1980, 784;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157;

VISTO l'articolo 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare il comma 1, il quale stabilisce che la partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai sensi del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del Tesoro;

VISTO il comma 3 del citato articolo 33 della legge n. 144 del 1999, il quale prevede che il Comitato per l'intervento nella SIR redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso, da approvarsi con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO altresì il comma 5 del citato articolo 33 della legge n. 144 del 1999, il quale prevede che il predetto Comitato continua ad avvalersi anche del personale e della strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI s.p.a.) in liquidazione, verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTA la "relazione sull'attività al maggio 1999 e linee programmatiche ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 33", trasmessa dal Comitato per l'intervento nella SIR con lettera n. 160 del 20 luglio 1999, ai sensi dell'art. 33, comma 3, sopra indicato;

ATTESO che occorre provvedere all'approvazione del programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso, ai sensi del citato art. 33, comma 3, della legge n. 144 del 1999;

CONSIDERATO nella predetta relazione il Comitato, richiamate le questioni relative al riconoscimento dei crediti richiesti al Tesoro con nota n. 142 del 26 maggio 1999, indica che provvederà alle variazioni di bilancio conseguenti alla perdita causata dal trasferimento gratuito, con riserva di adeguarsi alle determinazioni ministeriali;

ATTESO che il trasferimento azionario di cui al citato art. 33, comma 1, della legge n. 144 del 1999 è intervenuto in data 18 giugno 1999, a titolo gratuito;

2049